


Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI (RGR)

(dell'8 febbraio 2010)



Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra l'8 febbraio 2010

Pubblicato dal 12 febbraio al 29 marzo 2010

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 25 maggio 2010

Regolamento aggiornato al 2 marzo 2021

Titolo I Norme generali

Art. 1 Basi legali

Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) ha la sua base legale nelle norme federali e cantonali elencate nell'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 Compiti

- 1) Il Comune provvede in particolare a:
 - a) organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU);
 - b) organizzare la raccolta separata degli ingombranti, dei rifiuti riciclabili e degli altri tipi di rifiuti;
 - c) svolgere gli ulteriori compiti affidati dal Cantone ai Comuni dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- 2) Il Comune può organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Rimangono riservate le competenze spettanti ai Consorzi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
- 3) Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Al riguardo il Municipio informa la popolazione.
- 4) Il Municipio stabilisce mediante ordinanze le normative tecniche inerenti allo svolgimento del servizio. L'ordinanza elenca i rifiuti che sono considerati dal servizio svolto dal Comune, le modalità e i sistemi di raccolta e la sua organizzazione.

Art. 3 Adesione ai Consorzi

Per la raccolta dei rifiuti il Comune fa parte dei seguenti Consorzi:

- a) Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, per il territorio al Piano;
- b) Consorzio raccolta spazzature Valle Verzasca, per la frazione di Gerra Verzasca.

Art. 4 Principio ¹

- 1) Il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico.
- 2) Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio, nel rispetto dell'ambiente.

¹ aggiunta cpv. 2, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

- 3) Possono essere smaltiti da parte dei servizi comunali unicamente i rifiuti prodotti nel comprensorio comunale di Cugnasco-Gerra.
- 4) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dalle attività commerciali e artigianali, dai servizi pubblici e privati.
- 5) Il Comune non è tenuto a smaltire ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 5 Obbligatorietà

- 1) La consegna dei rifiuti è obbligatoria su tutto il territorio comunale secondo le norme del presente Regolamento.
- 2) Il Municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili.

Art. 6 Deroghe

Il Municipio può, in casi particolari, autorizzare un utente a smaltire i propri rifiuti con mezzi propri, come pure obbligare un utente ad effettuare in proprio la raccolta dei rifiuti.

Art. 7 Produzione e riciclaggio dei rifiuti, raccolte separate

- 1) Gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- 2) Gli utenti devono praticare nel miglior modo possibile le raccolte separate dei rifiuti e, laddove possibile, realizzare in proprio il compostaggio degli scarti che si prestano a tale trattamento.

Art. 8 Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

- 1) Il Municipio è tenuto ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) ingombranti combustibili non riciclabili;
 - b) carta e cartone;
 - c) vetro;
 - d) ferro minuto, latta e alluminio;
 - e) ingombranti metallici;
 - f) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
 - g) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;

- 2) Il Comune può organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) tessili e scarpe;
 - b) bottiglie per bevande in PET;
 - c) rifiuti speciali come tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico;
 - d) rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso;
 - e) la plastica;
 - f) il polistirolo (polistirene).
- 3) La competenza di decidere l'introduzione o la soppressione delle raccolte separate di cui al cpv. 2 come pure di altri rifiuti la cui raccolta separata è facoltativa, è demandata al Municipio. Il Municipio fissa i particolari mediante ordinanza.

Art. 9 Rifiuti non raccolti

- 1) Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti solidi e liquidi che necessitano di uno smaltimento particolare. Ad esempio:
 - a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
 - c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - g) i residui di laboratori fotografici;
 - h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
 - i) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, i pesticidi;
 - j) le emulsioni bituminose;
 - k) gli scarti di macellazione e le carcasse di animali (da consegnare direttamente all'apposito Centro di raccolta di Losone);
 - l) gli apparecchi elettrici ed elettronici;
 - m) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
 - n) le batterie di motociclette e di autovetture;
 - o) i medicinali;
 - p) i materiali di scavo e di demolizione;
 - q) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti, ceneri;
 - r) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 2 e 8.
- 2) Questi rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 10 Scarti vegetali

- 1) Il Comune, per il territorio al Piano, organizza il deposito e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati.²
- 2) Vi provvede in proprio, oppure con altri Comuni oppure può affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Art. 11 Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) deve avvenire utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati. Il Municipio stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili.
- 2) Il Municipio può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato secondo l'articolo 12 del presente Regolamento, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in sostituzione del sacco ufficiale tassato.

Art. 12 Contenitori privati

- 1) Il Municipio può autorizzare determinate categorie di utenti (ad esempio: esercizi pubblici, istituti, case d'appartamenti) a dotarsi del contenitore privato.
- 2) Gli oneri d'acquisto e di manutenzione, spettano al privato.

Art. 13 Divieti

- 1) È proibito scaricare, depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo pubblico.
- 2) È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.
- 3) Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.
- 4) È pure vietato immettere nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti solidi, liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 5) I recipienti (cestini) stradali servono unicamente ai passanti. È vietato il loro utilizzo da parte dei privati per il deposito di rifiuti di ogni genere.

² cpv. modificato, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

Titolo II Tasse

Art. 14 Finanziamento – principio ³

- 1) Il Comune finanzia i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.
- 2) Non in vigore.
- 3) L'ammontare delle tasse incassate deve, di principio, corrispondere a quello delle spese sostenute.

Art. 15 Tasse

- 1) Al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base annua ed una tassa sul sacco o sul contenitore (articoli 16 e 17).
- 2) Nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia domestica rispettivamente per utente (articolo 18).

Art. 16 Tassa base annua ⁴

- 1) La tassa base è composta da una tassa uguale per le categorie di utenti (unità abitativa) elencate al cpv. 3 di questo articolo.
- 2) La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

- 3) Le tasse base sono fissate dal Municipio, entro i seguenti importi minimi e massimi:

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
a) economie domestiche (primarie e secondarie)	Fr. 120.--	Fr. 180.--
b) commerci, artigianati, industrie, servizi	Fr. 140.--	Fr. 220.--
c) esercizi pubblici	Fr. 500.--	Fr. 3'000.--

- 4) È soggetto al pagamento della tassa base l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

³ aggiunta cpv. 2, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

⁴ modifica ai cpv. 1, 2 e 3, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

Art. 17 Tassa sul sacco e sui contenitori (tassa sul quantitativo) ⁵

- 1) La tassa sul sacco e sui contenitori è destinata alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), dei costi di produzione e distribuzione dei sacchi ufficiali della spazzatura (IVA inclusa).
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce annualmente i prezzi di vendita dei sacchi e dei braccialetti tassati entro i limiti fissati annualmente dal Cantone (articolo 18b della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente – LALPAmb).

Art. 18 Tasse per la frazione di Gerra Verzasca

- 1) Per la frazione di Gerra Verzasca vengono prelevate le seguenti tasse forfettarie:

Categoria di utenti	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
1. Residenze primarie e secondarie	150.--	250.--
2. Esercizi pubblici con alloggio	1'600.--	2'000.--
3. Esercizi pubblici senza alloggio	700.--	1'000.--
4. Negozi, magazzini, laboratori, industrie, attività commerciali e di servizio, amministrazioni pubbliche e private, garage, ecc.	400.--	600.--
5. Affittacamere, tassa unica comprensiva di quella relativa all'appartamento occupato dall'utente che svolge l'attività di affittacamere, se le camere date in locazione fanno parte dello stesso stabile	300.--	500.--
6. Utenti domiciliati nel Comune con due abitazioni, una al Piano e una in Valle	150.--	300.--

- 2) È soggetto al pagamento della tassa l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 19 Distribuzione

- 1) Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo pure capo a negozi, commerci, servizi pubblici e privati.
- 2) Al rivenditore si concede una provvigione per ogni sacco venduto. Il Municipio definisce l'importo.
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, determina le modalità di collaborazione con i rivenditori.

⁵ modifica al marginale e cpv. 2, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

Art. 20 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se il servizio è assoggettato tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento, e nelle relative ordinanze municipali d'applicazione, sono maggiorati dell'IVA.

Art. 21 Determinazione delle tasse ⁶

- 1) Le tasse di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento sono fissate annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale.
- 2) L'ordinanza stabilisce l'epoca dell'emissione e il termine di pagamento delle tasse di cui agli articoli 16 e 18.
- 3) Fanno stato tutti i costi e gli eventuali ricavi del servizio, contenuti nel preventivo del Comune dell'anno per il quale la tassa è stabilita.

Art. 22 Casi speciali

- 1) Le economie domestiche composte da persone domiciliate con bambini fino a tre anni o da persone che soffrono d'incontinenza, possono chiedere al Municipio la consegna gratuita di un determinato quantitativo di sacchi tassati. ⁷
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la misura dell'aiuto per queste cerchie di utenti
- 3) Il controvalore è contabilizzato alle uscite del Dicastero Previdenza sociale, Servizio assistenza.

Art. 23 Feste e manifestazioni

Il Municipio può assoggettare al pagamento della tassa sul sacco le persone, enti e associazioni che organizzano, sul territorio comunale, attività, feste e manifestazioni non destinate esclusivamente ai cittadini residenti del Comune di Cugnasco-Gerra, e che lasciano a carico del Comune lo smaltimento importante di rifiuti senza riferimento ad un'attività economica locale già tassata.

Art. 24 Procedura di reclamo ⁸

- 1) Contro l'ammontare delle tasse è data facoltà di reclamo al Municipio.
- 2) Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il termine di pagamento di 30 giorni.
- 3) Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (LOC, articoli 208 e seguenti) e dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

⁶ modifica cpv. 1 e 3, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

⁷ cpv. modificato, in vigore dal 01.01.2013 – MM no. 1-2012, approvato il 15.10.2012

⁸ articolo modificato, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

Art. 25 Esecutività delle fatture - incasso forzato

- 1) La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 26 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

Titolo III Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 Misure particolari

Per quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio prende le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza, come pure per garantire l'accurato svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

Art. 28 Controlli

- 1) Gli incaricati del Comune, dei Consorzi raccolta rifiuti e dell'assuntore del servizio di raccolta dei rifiuti, sono autorizzati ad effettuare i controlli su tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà.
- 2) Per lo svolgimento dei controlli, il Municipio può avvalersi dell'uso della videosorveglianza. Lo specifico Regolamento comunale disciplina la materia.

Art. 29 Infrazioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione. L'importo massimo della multa è di Fr. 20'000.-- quando le contravvenzioni riguardano la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati, organizzati dal Comune (cfr. articoli 7 e 12 Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti; ROTR).
- 2) La procedura è regolata dagli articoli 147 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 30 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Il Capitolo II relativo alle tasse, entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Art. 31 Validità dell'articolo 16 – Tassa base annua ⁹

- 1) L'articolo 16 relativo alla tassa base annua rimane in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. ¹⁰
- 2) Nel frattempo, il Municipio appronterà e presenterà al Consiglio comunale una proposta di tassa base composta da una tassa minima uguale per tutte le categorie di utenti (unità abitative) e una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente.

Modifiche:

(1) articolo 22 cpv. 1	modificato il 15 ottobre 2012 con MM no. 1-2012
(2) articolo 4, aggiunta cpv. 2	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(3) articolo 10 cpv. 1	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(4) articolo 14, aggiunta cpv. 2	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(5) articolo 16 cpv. 1, 2 e 3	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(6) articolo 17, marginale e cpv. 2	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(7) articolo 21 cpv. 1 e 3	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(8) articolo 24	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(9) aggiunta articolo 31	modificato il 15 marzo 2019 con MM no. 44-2018
(10) articolo 31, cpv. 1	modificato il 14 dicembre 2020 con MM no. 89-2020

⁹ articolo introdotto, in vigore dal 01.01.2019 – MM no. 44-2018, approvato il 15.03.2019

¹⁰ cpv. modificato con MM no. 89-2020, approvato il 14.12.2020, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 02.03.2021

Allegato A Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, (ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 23 giugno 2004.

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996.
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001